

Pubblicato il 07/01/2019

N. 00012/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00133/2018 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2018, proposto da:

Darsena Vecchia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cocchi, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5-8;

***contro***

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

***per l'annullamento***

della nota della Soprintendenza 28/11/2017, prot. n. 28877,

pervenuta alla Società il 4/12/2017, portante il diniego di autorizzazione a sensi dell'art. 21, d.lgs. 42/2004, nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o preparatori e/o connessi e/o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La Società ricorrente gestisce un bar-tavola calda nei "Magazzini del Cotone", uno stabile dell'area del Porto Antico di Genova sottoposto a vincolo *ex art.* 12 del codice dei beni culturali.

Con istanza presentata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria in data 20 luglio 2017,

il legale rappresentante della Società chiedeva il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un *dehors* avente superficie di mq 43, con struttura in acciaio e tamponamenti in vetro.

La Soprintendenza comunicava il preavviso di rigetto con nota del 20 ottobre 2017, poiché la posa in opera del *dehors* “*attaccato alla struttura storica*” determinerebbe “*l’inserimento di un elemento incongruo e percepibile come una superfetazione non consona all’immobile e all’area nella quale si andrebbe ad inserire*”.

Con successiva memoria, il tecnico incaricato dalla Società rappresentava che:

- a) per rendere leggibile il prospetto dell’edificio, il *dehors* non è previsto in aderenza allo stabile, bensì con un distacco di 90 cm;
- b) la soluzione prevista ricalca il bozzetto progettuale realizzato dallo studio Renzo Piano, in occasione del restauro del 1992, per l’installazione di *dehors* pertinenziali alle attività commerciali del Porto Antico;
- c) la trasparenza della struttura vetraria consentirebbe un migliore apprezzamento della facciata dello stabile, evitando di impattarla con gli ombrelloni e le fioriere che oggi delimitano lo spazio esterno al locale commerciale;
- d) una struttura simile, anch’essa progettata dallo studio Renzo Piano, è stata realizzata presso il centro commerciale Eataly;

e) anche il restauro del palazzo Galata, oggi sede del Museo del Mare, ha comportato la copertura di ampie porzioni con strutture in acciaio e vetro.

La richiesta di autorizzazione è stata definitivamente respinta con provvedimento del 28 novembre 2017, la cui motivazione riproduce i rilievi formulati in sede endoprocedimentale: *“la posa in opera del dehor in ferro e vetro attaccato alla struttura storica determinerebbe pertanto l’inserimento di un elemento incongruo, replicabile per ogni attività economica ivi insediata, che ne impedirebbe la vista”*.

Ha rilevato la Soprintendenza, inoltre, che l’aspetto contemporaneo dell’edificio sede di Eataly lo renderebbe non paragonabile ai Magazzini del Cotone.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato con ricorso notificato il 2 febbraio 2018 e depositato il successivo 23 febbraio, affidato ai seguenti motivi:

I) *Violazione dagli artt. 8, 10 e 10 bis, l. 241/1990 e s.m.i. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento.*

La Soprintendenza non avrebbe considerato i contenuti della memoria partecipativa, limitandosi a riprodurre i motivi ostativi precedentemente comunicati.

II) *Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. 42/2004, in relazione all’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento. Manifesta illogicità e/o violazione del*

*principio di proporzionalità.*

Il provvedimento impugnato fonda sull'erroneo presupposto secondo cui il *dehors* sarebbe addossato al muro perimetrale dell'edificio; inoltre, l'assoluta trasparenza delle pareti garantirebbe la visibilità della struttura retrostante.

III) *Violazione dell'art. 21, d.lgs. 42/2004. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per analoghi profili.*

In una situazione di diffusa realizzazione di *dehors* pertinentziali agli esercizi commerciali, anche più rilevanti sotto il profilo dimensionale, sarebbero illogici i rilievi intesi a rimarcare la differenza delle situazioni prese a raffronto.

Si costituiva in giudizio l'intimato Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con memoria successivamente depositata, la difesa erariale ha argomentato in senso contrario alle tesi di parte ricorrente.

In prossimità dell'udienza di trattazione, la Società ricorrente ha depositato una memoria con cui ribadisce la sussistenza dei dedotti vizi di legittimità.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 6 dicembre 2018 e ritenuto in decisione.

## DIRITTO

E' contestata la legittimità del provvedimento *ex art. 21*, comma

4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria ha respinto la richiesta di autorizzazione all'installazione di un *dehors* a servizio dell'esercizio commerciale della Società ricorrente, ubicato presso un immobile sottoposto a vincolo monumentale. La motivazione del diniego, che riproduce quasi letteralmente i motivi ostativi comunicati in sede endoprocedimentale, si sostanzia nel rilievo secondo cui la posa in opera di un manufatto "attaccato alla struttura storica" comporterebbe l'inserimento di un elemento incongruo, tale da impedire la vista della facciata dello stabile tutelato.

Si osserva preliminarmente che le scelte compiute dall'amministrazione per la tutela dei beni vincolati, essendo connotate da ampi profili di discrezionalità, sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti piuttosto ristretti, coincidenti con il riscontro di eventuali violazioni delle regole procedurali e del vizio di eccesso di potere desumibile dalla semplice lettura degli atti, come nelle ipotesi di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento dei fatti.

Ciò premesso, l'atto impugnato non si sottrae alle censure sollevate con i primi due motivi di ricorso.

L'Amministrazione, infatti, si è limitata a ribadire la precedente

posizione, senza prendere in considerazione le osservazioni che la Società ricorrente aveva presentato tramite il proprio tecnico, secondo cui la previsione di un distacco di 90 cm e la struttura trasparente del *dehors* salvaguarderebbero la visibilità della facciata dell'edificio storico.

Tali elementi sono indubbiamente significativi ai fini di una puntuale valutazione dell'impatto sull'edificio vincolato, sicché la loro omessa valutazione rende illegittimo il provvedimento finale per violazione dell'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990.

Nella memoria del tecnico incaricato dalla richiedente, si precisava anche che la soluzione progettuale ricalca quella elaborata dallo studio Renzo Piano, nell'ambito del più generale progetto di restauro del 1992, per l'installazione di *dehors* pertinentziali alle attività commerciali del Porto Antico di Genova.

Neppure questa circostanza, di rilievo non trascurabile, è stata considerata nel provvedimento finale.

La mancata (o incompleta) disamina della memoria procedimentale si traduce, altresì, in vizio sostanziale dell'atto, per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, laddove l'Amministrazione, senza tener conto dei chiarimenti forniti dal privato, ha erroneamente ribadito che il manufatto in progetto risulterebbe "attaccato" all'edificio sottoposto a tutela,

anziché collocato a una distanza di quasi un metro da esso.

Ciò dimostra che la Soprintendenza non ha correttamente preso in esame le caratteristiche del manufatto medesimo, onde rapportarlo in modo puntuale ai valori dell'edificio vincolato.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento lesivo.

Rimane salvo il potere della Soprintendenza di procedere a una nuova valutazione dell'istanza presentata dalla Società ricorrente.

Si ravvisano eccezionali ragioni, connesse alla peculiarità della vicenda controversa, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Richard Goso**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Peruggia**

IL SEGRETARIO